



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. GENERALE 1295 DEL 07/12/2022

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE «PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3, MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001 – CIG 953575739D». DETERMINA A CONTRARRE.

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 29.12.2021 di approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 29.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2022/2024 e Piano della Performance 2022;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del vigente “Codice di comportamento interno” del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al presente provvedimento;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 07/12/2022, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo alle opere «TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001» del valore complessivo di euro 500.000,00=, di cui euro 384.166,08= per l'esecuzione dei lavori, euro 12.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 103.333,92= per le somme a disposizione dell'ente;

Evidenziato che:

- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nell'ambito del PNRR;
- Il milestone M1C3, Misura 1, Investimento 1.3, prevede che il Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per progetti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei che possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato;
- Il Comune di Vigonza è risultato assegnatario del finanziamento di cui sopra per un importo pari a € 250.000,00 incrementato con rimodulazione del 20% di ulteriori € 50.000,00 col vincolo che l'affidamento dell'opera pubblica avvenga entro i termini previsti dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (entro il 31 dicembre 2022);

Dato atto che, sulla base dei conteggi temporali previsti dai decreti di finanziamento, è necessario, pena la perdita del contributo stesso, dare inizio ai lavori entro il prossimo 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che il progetto esecutivo di cui sopra ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- Impatto sul paesaggio;
- Misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- Effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- Gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

Sottolineato, pertanto:

- la progettazione si è commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". La caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento al principio del DNSH;
- la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere, con la massima urgenza, alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Unica Appaltante giusta convenzione in con il Comune di Vigonza (PD) in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;

DATO ATTO che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»*, il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la *«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che *«Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione»*.

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante *«procedura negoziata»*, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l’art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis

e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che "dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti";

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;
- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;

- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
- caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
- importo dell'appalto;
- luogo di esecuzione;
- incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
- assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- di attribuire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire in tempo per garantire l'inizio dei lavori entro il giorno 31 dicembre 2022;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (dieci) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, per una classifica non inferiore alla seconda;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni

oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 50,01% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni scorporabili: «OG9» Impianti per la produzione di energia elettrica.

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG n.953575739D e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 225,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento della realizzazione delle opere «TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001 – CIG 953575739D»;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: efficientamento energetico dell'edificio che ospita il Teatro Quirino de Giorgio a Vigonza;
 - Oggetto del contratto: *lavori di efficientamento energetico di cui al CPV 45210000-2;*
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 500.000,00=, di cui euro 384.166,08= per l'esecuzione dei lavori, euro 12.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 103.333,92= per le somme a disposizione dell'ente;*
 - Termine di esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da registrarsi in caso d'uso;
4. **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH) e che il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 228 del 07/12/2022 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito;
5. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett.

a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga fino al 31.12.2021 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;

6. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
7. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 10 (dieci) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPS 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
8. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
9. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
12. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
13. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:
 - Categoria prevalente:** l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
 - Categorie scorporabili:** nel progetto sono previste le seguenti lavorazioni scorporabili: «OG9» Impianti per la produzione di energia elettrica;
14. **DI STABILIRE**, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;
15. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4°, del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006), sulla base della convenzione precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, giusta convenzione con il Comune di Vigonza (PD) in data 20.01.2021 Rep. n. 0567;
16. **DI ATTRIBUIRE**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire in tempo per garantire l'inizio dei lavori entro il giorno 31 dicembre 2022;
17. **DI ACCERTARE** la somma di € 300.000,00 al Bilancio di previsione 2022/2024 - Anno 2022, Cap. n. 40200.01.0068 Voce “PNRR M1C3 4.0 Inv.1.3 CUP E44J22000030001 Trasferimento dallo Stato per Teatro Quirino de Giorgio” e la somma di €. 80.000,00 al Bilancio di previsione 2022/2024 - Anno 2022, Cap. n. 40200.01.0069 Voce “Teatro Quirino de Giorgio – Intervento di efficientamento energetico Trasferimento GSE;

18. DI IMPUTARE la spesa per la realizzazione dell'opera, pari ad € 500.000,00, al Bilancio di previsione 2022/2024 - Anno 2022 come di seguito esplicitato:

- € 300.000,00 al Cap. n. **05022.02.0666** Voce “**PNRR M1C3 4.0 Inv.1.3 CUP E44J22000030001 Teatro Quirino de Giorgio – Intervento di efficientamento energetico con trasferimento dallo stato**”;
- € 80.000,00 al Cap. n. **05022.02.0667** Voce “**Teatro Quirino de Giorgio – Intervento di efficientamento energetico con trasferimento GSE (a completamento PNRR)**”;
- € 70.793,17 al Cap. n. **05022.02.0668** Voce “**Teatro Quirino de Giorgio – Intervento di efficientamento energetico con avanzo (a completamento PNRR)**”;
- € 225,00 al Cap. n. **05022.02.0668** Voce “**Teatro Quirino de Giorgio – Intervento di efficientamento energetico con avanzo (a completamento PNRR)**” per versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

19. DI CONFERMARE l'impegno n.68965 per la somma di € 48.981,83 per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, affidate con determina del Settore Lavori Pubblici n. 1262 del 02/12/2022 (E47H22000310006 – CIG 9362687DB8);

20. DI VERSARE all'Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di € 225,00, prevedendo sin da ora che il pagamento avverrà mediante MAV alle future scadenze previste dalla suddetta Autorità;

21. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Paolo Baracco, Capo settore Ufficio Lavori Pubblici.



CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE «PNRR – MISSIONE 1, COMPONENTE 3, MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - TEATRO QUIRINO DE GIORGIO – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DEL SERVIZIO. CUP E44J22000030001 – CIG 953575739D». DETERMINA A CONTRARRE.

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

L’ISTRUTTORE Rosso Silvia	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Paolo Baracco / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
-------------------------------------	---